



COMUNE DI NURAMINIS

Provincia Sud Sardegna

AREA 4 SOCIALE -SEGRETERIA

PROT. N. 5233 del 03.08.2017

Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per l'affidamento in concessione del servizio pubblico locale a rilevanza economica di gestione del Micronido Comunale "A piccoli passi".

La presente relazione è finalizzata ad evidenziare le ragioni ed il rispetto della sussistenza dei requisiti previsti dalla disciplina comunitaria in relazione alla procedura di affidamento del servizio pubblico locale di Micronido del Comune di Nuraminis.

1. Il quadro normativo generale di riferimento

Il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221, all'art. 34 comma 20 prevede che:

*"20. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita **relazione**, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste."*

In materia di servizi pubblici locali a rilevanza economica è intervenuto il legislatore con l'art. 23 bis del DL n. 112 del 2008 conv. con modif. in L n. 133 del 2008: tale disposizione è stata abrogata dall'art. 1, comma 1, del DPR n. 113 del 2011, a seguito di referendum popolare.

Successivamente, l'art. 4 del D.L. n. 138 del 2011 convertito con mod. in L. n. 148 del 2011 ha disciplinando "L'Adeguamento delle disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dell'Unione Europea"; tale norma, in forza della decisione n. 199 del 2012 della Corte Costituzionale, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima.

Tale abrogazione, tuttavia, non ha creato un vuoto legislativo in materia di servizi pubblici locali, in quanto "come già riconosciuto dalla Corte Costituzionale vi è corrispondenza tra "servizio

pubblico locale di rilevanza economica” o servizio di interesse generale dell’ente locale e “servizio di interesse economico generale” (SIEG), rinvenibile, in particolare, negli artt. 14 e 106 del TFUE. In conseguenza delle vicende legislative e referendarie si deve ritenere applicabile unicamente la normativa e la giurisprudenza comunitaria, senza alcun riferimento a leggi interne”(C.Cost. n. 50 del 2013 e n. 199 del 2012).

Pertanto, vi è coincidenza tra SPL a rilevanza economica, secondo la nozione interna, e SIEG, concetto di derivazione comunitaria. Il servizio pubblico può essere individuato come attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato.

Il servizio universale è invece definito in considerazione degli effetti perseguiti, tesi a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile.

Le due definizioni rappresentano, in definitiva, i due lati di una stessa medaglia, in quanto laddove si parla di “servizio pubblico” l’attenzione è rivolta al soggetto pubblico che deve esplicitare (direttamente ovvero indirettamente mediante la concessione o l’appalto ad imprese pubbliche, miste o private) l’attività di interesse generale, mentre laddove si parla di “servizio universale” l’attenzione si focalizza sugli utenti finali di tale servizio pubblico e, più precisamente, verso le condizioni di accessibilità, di fruibilità e di qualità del servizio medesimo.

Il Consiglio di Stato (sentenza 1 aprile 2011, n. 2012) ha chiarito che si è in presenza di un servizio di interesse economico generale a condizione che *“il servizio sia volto a soddisfare direttamente bisogni della collettività e sia direttamente fruibile da parte dei cittadini: che il rischio per la gestione del servizio sia assunto dal gestore e non sia a carico dell’amministrazione; che la remunerazione avvenga tramite tariffazione e gravi sugli utenti; che il rapporto sia trilaterale tra amministrazione-appaltatore o concessionario e utenti”*.

In ordine alla qualificazione di un servizio pubblico a rilevanza economica si osserva che essa, secondo il Consiglio di Stato (C. Stato, sez. V, n. 5409 del 2012) *“è correlata alla **astratta potenzialità di produrre un utile di gestione** e, quindi, di riflettersi sull’assetto concorrenziale del mercato di settore”*; secondo altro orientamento *“non rileva la valutazione fornita dalla P.A., ma occorre **verificare in concreto** se l’attività da espletare presenti o meno **il connotato della redditività, anche solo in via potenziale**”*(Cons. St., sez. V, .5097 del 2009).

Ciò nondimeno, *“non è possibile fissare a priori un elenco definitivo dei **servizi di interesse generale di natura economica** in quanto la distinzione tra attività economiche e non, ha carattere dinamico ed evolutivo; per qualificare un servizio pubblico come avente rilevanza economica o meno occorre valutare **non solo la tipologia o la caratteristica merceologica del servizio, ma anche la soluzione organizzativa** (con o senza copertura dei costi). Dunque, la distinzione può*

*derivare da due presupposti: rilevanza economica o meno in astratto e modalità in cui è organizzato che presenta o non presenta tale rilevanza economica... per gli altri servizi, astrattamente a rilevanza economica, andrà **valutato in concreto** se le modalità di erogazione ne consentano l'assimilazione a servizi pubblici privi di rilevanza economica” (Cons. St., sez. V, n. 5409 del 2012).*

Conseguentemente, l'analisi circa la rilevanza economica di ciascun servizio va eseguita in concreto avendo riguardo alla redditività del servizio e alle scelte organizzative attuate dall'Ente.

In ordine alle modalità di erogazione la Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, lascia liberi gli Stati membri di decidere le modalità organizzative della prestazione dei servizi di interesse economico generale (SIEG). Pertanto, in conformità ai principi generali del diritto comunitario, gli enti pubblici possono espletare tali servizi direttamente o tramite terzi. In quest'ultimo caso, devono essere individuate diverse forme di esternalizzazione, ivi compreso l'affidamento a società partecipate dall'ente pubblico medesimo. In tale ambito, peraltro, si possono fare ipotesi distinte:

- a) ricorso al mercato;
- b) partenariato pubblico - privato istituzionalizzato;
- c) affidamento in house.

I SIEG devono essere assoggettati agli obblighi di servizio pubblico, ossia al soddisfacimento di un bisogno di interesse generale, che il mercato non soddisferebbe in mancanza di un vincolo giuridico. Gli obblighi di servizio pubblico vanno ricercati nella necessità di garantire l'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l'interesse generale, garantendo che i servizi di interesse economico generale siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a tariffe uniformi e a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità).

In tal senso sono giustificati gli interventi di regolamentazione da parte dell'ente concedente ed è, quindi, necessario che il gestore del servizio si obblighi, attraverso la stipulazione del contratto di servizio, a garantire determinati standard qualitativi e quantitativi a beneficio dell'utenza.

2. Premessa

Il Comune di Nuraminis ha attivato il servizio di Micronido Comunale a far tempo dal 2015, utilizzando, come previsto dall'art. 3 del Regolamento Comunale.

Il contratto del gestore uscente è scaduto in data 31.07.2017.

Attualmente è in corso una gara per l'affidamento del servizio Micronido in concessione tramite procedura ad evidenza pubblica ai sensi degli artt. 164 e ss. Del d. lgs. n. 50/2016 con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d. lgs. n. 50/2016 per un periodo di 48 mesi oltre opzione di proroga di un anno ai sensi dell'art. 106, comma 11, del d. lgs. 50/2016, a decorrere dal periodo settembre – ottobre 2017

3. Normativa di riferimento

L'asilo nido è un servizio con una importante valenza educativa e sociale: concorre con le famiglie alla crescita e alla formazione dei bambini da tre mesi ai tre anni e facilita l'accesso dei genitori al lavoro e l'inserimento sociale e lavorativo della donna.

Secondo la definizione di cui all'articolo 1 dell'allegato alla Delibera della RAS n. 50/12 del 16.09.2008, *“Le strutture e i servizi educativi per la prima infanzia costituiscono un sistema educativo integrato che concorre, con la famiglia, alla crescita e alla formazione dei bambini e delle bambine, contribuisce alla formazione della loro identità personale e sociale, favorisce lo sviluppo delle competenze e delle abilità. Sostengono le famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative, promuovono la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di vita di entrambi i genitori”*.

Il Micronido è, quindi, un servizio educativo e sociale, che concorre con le famiglie alla crescita e alla formazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni di età, favorendone lo sviluppo psicologico e relazionale e facilitando le possibilità lavorative delle donne, in un'ottica di conciliazione dei tempi dedicati alla famiglia e al lavoro.

Sotto il profilo normativo, il sistema dei servizi socio educativi per l'infanzia è regolato dalla Legge Regionale n.23 del 2005, del regolamento di esecuzione della stessa legge DPGR 4 del 2008, e dalle deliberazioni della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 62/24 del 14.11.2008 e n. 28/11 del 19.06.2009 aventi ad oggetto “ Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture educative per la prima infanzia”, e, per il Comune di Nuraminis, dal Regolamento del Micronido Comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio n. 24 del 13.09.2013;

Il Micronido comunale, sul territorio di Nuraminis, è l'unica struttura che può ospitare bambini della fascia di età compresa tra i tre mesi ed i diciotto mesi.

Nei comuni limitrofi è un servizio ancora poco diffuso.

L'intervento del Comune in questo settore si spiega con la volontà di dare risposta a specifiche esigenze della cittadinanza e delle famiglie e alla necessità di conciliare la vita familiare con quella lavorativa.

L'apertura di un micronido comunale consente, inoltre, di approntare un servizio con i livelli qualitativi desiderati e vedere garantiti specifici obblighi di servizio, obiettivo non perseguibile attraverso la strada del mero sostegno economico alle famiglie (contributi di abbattimento della retta).

Il Micronido si qualifica come servizio pubblico a rilevanza economica, in quanto l'utilità è immediatamente percepibile ai singoli o all'utenza, complessivamente considerata; ciò anche se ne sopporta i costi mediante pagamento di apposita tariffa, all'interno di un rapporto trilaterale (Comune – Concessionario – utente) con assunzione del rischio di impresa a carico del gestore (C. Giust. CE, sez. III, 2009, C-196/08, Cass Civ, sez un., n. 13892 del 2009, Cons. St., sez. V, n. 6049 del 2008).

4. Modalità di affidamento prescelta

Attualmente è in corso una procedura ad evidenza pubblica ai sensi degli artt. 164 e ss. Del d. lgs. n. 50/2016 con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d. lgs. n. 50/2016.

La modalità di affidamento è, dunque, una concessione di servizi che l'art. 3, comma 2, lett. vv del d.lgs. n. 50/2016 definisce come *“contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera II) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con l'assunzione del rischio operativo legato alla gestione dei servizi”*.

Il concessionario, quindi, assume su di sé il rischio gestionale. L'art. 3, comma 2, lett. zz del codice appalti definisce il concetto di rischio operativo, chiarendo che esso deve comportare per il concessionario una reale esposizione alle fluttuazioni di mercato.

A tal fine, la stazione appaltante ha provveduto a far redigere ad un professionista il Piano Economico Finanziario (PEF) inerente la gestione del Micronido Comunale al fine di valutare la sussistenza dell'equilibrio economico finanziario e le eventuali compensazioni per gli oneri di servizio pubblico imposte al concessionario.

Il professionista ha determinato il valore complessivo presunto della concessione, in **€. 399.000,00**.

Il valore è così determinato:

- **€. 350.000,001** pari al fatturato globale generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'iva relativo ad una tariffa di €300,00 a bambino per venti bambini per quattro anni più un eventuale anno di proroga.
- **€. 22.000,00** prezzo stimato del canone di concessione che non viene richiesto al concessionario al fine di compensare gli obblighi di servizio pubblico.

- **€. 42.000,00** contributo dell'amministrazione erogato al fine di mantenere l'equilibrio economico finanziario.

La somma del valore per l'utilizzazione dell'immobile adibito a Micronido di proprietà comunale e la compensazione economica è pari ad €. 64.000,00 è ben al di sotto del limite del 49% previsto dall'art. 165, comma 2, del d. lgs. n. 50/2016.

5. Caratteristiche del servizio e obblighi di servizio pubblico e universale

Il presente affidamento ha durata di quattro anni (quarantotto mesi) con decorrenza a far data dalla sottoscrizione del contratto, con opzione di proroga di un ulteriore anno, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del d. lgs. n. 50/2016.

Il servizio avrà inizio presumibilmente tra settembre ed ottobre 2017.

Il contributo economico a carico del comune sarà erogato secondo le modalità stabilite dal contratto partire dal 2018.

Il servizio sarà regolato nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- Legge n. 328 dell'08.11.2000;
- Legge Regionale n. 23 del 23.12.2005;
- D.P.G.R. n. 4 del 22.07.2008;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 50/12 del 16.09.2008 e documento allegato e ss.mm.ii.;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 62/24 del 14.11.2008, e n. 29/11 del 19.06.2009.

Gli obiettivi generali del servizio sono:

- supporto alle famiglie per rispondere ai loro bisogni sociali e per aiutarle nei loro compiti educativi;
- opportunità alle donne con un affidamento quotidiano e continuativo dei figli per facilitare l'accesso al lavoro, in un quadro di pari opportunità;
- formazione e socializzazione dei bambini nella prospettiva dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali, adeguando gli interventi alle diverse capacità ed ai livelli di sviluppo individuale;
- inserimento di bambini portatori di svantaggio psico-fisico e sociale, tutelando e garantendo i loro diritti;
- cura dei bambini con un affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali in un contesto esterno a quello familiare;
- formazione alla collettività, attraverso un'adeguata integrazione con i servizi del territorio.

Il quadro delle prestazioni minime richieste è la gestione delle attività qui di seguito illustrate, ed è

oggetto di proposte di miglioramento ed integrazione in fase di offerta da parte del concorrente concessionario:

- servizi educativi;
- attività ausiliarie, ivi inclusa la fornitura di tutti i materiali per la pulizia e per la sanificazione;
- attività di somministrazione pasti;
- fornitura di presidi igienici- sanitari;
- pagamento di tutte le utenze;
- manutenzione ordinaria della struttura, ovvero degli impianti, del bene immobile e dei beni mobili;
- manutenzione ordinaria dell'area giardino (tagli erba, potature piante, etc....);
- sostituzione degli arredi, giochi e attrezzature usurate e/o integrazione ed implementazione degli stessi;
- gestione amministrativa in ordine alle iscrizioni, formulazione e gestione delle graduatorie, elaborazione e riscossione delle tariffe mensili da applicare agli utenti sulla base delle indicazioni date dal Comune di Nuraminis, gestione e presa in carico di eventuali situazioni di morosità, con connesso recupero coattivo delle somme, e con interruzione del servizio, previa comunicazione al Comune concedente;
- Altre eventuali attività innovative e sperimentali realizzabili in modo autonomo dal concessionario e rispondenti alle finalità del servizio.

L'organizzazione del servizio deve essere improntata ai criteri di efficacia ed efficienza e rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo il servizio, da considerarsi fruitore di pubblico servizio.

Il Concessionario, conformemente agli oneri assunti con la presente concessione, dovrà garantire:

- a) il rispetto dell'apertura e dell'orario di funzionamento del servizio;
- b) il rispetto della programmazione, del coordinamento e della realizzazione delle attività educative ed ausiliarie previste;
- c) la presenza di personale adeguatamente formato, garantendo le sostituzioni in caso d'assenza, nel rispetto della normativa vigente;
- d) la selezione, formazione, organizzazione ed aggiornamento del proprio personale;
- e) la fornitura di tutto il materiale idoneo a garantire l'operatività del servizio oltre che degli arredi e attrezzature ad esso necessari;
- f) la verifica dello stato di conservazione fisico-funzionale dell'immobile;
- g) la manutenzione dell'immobile in stato di decoro e piena efficienza funzionale dell'immobile;
- h) la massima trasparenza, prevedendo la partecipazione necessaria dei genitori utenti alle scelte educative e alla verifica sulla loro attuazione, attraverso l'istituzione di specifici organismi o con

modalità articolate e flessibili di incontro e collaborazione;

i) la più ampia informazione sull'attività del Servizio;

l) la predisposizione dei bandi per l'ammissione dei bambini, la verifica della documentazione presentata e la predisposizione delle graduatorie;

m) la regolarità e la continuità del servizio e delle attività educative, per mezzo di tutte le sue componenti, assicurando il rispetto dei principi e delle norme sancite dalla legge nazionale e regionale;

n) il seguente rapporto tra piccoli utenti e personale educativo ai sensi dell'art. 2. punto 2.1. dell'allegato alla Delibera della Giunta della RAS n.62/24 del 14.11.2008:

- un educatore ogni cinque bambini di età compresa tra i 3 e 12 mesi, elevabili a sei nel caso siano presenti, in prevalenza, bambini al di sotto degli otto mesi;
- un educatore ogni otto bambini di età compresa fra i dodici e ventiquattro mesi;
- un educatore ogni dieci bambini di età compresa tra i ventiquattro e i trentasei mesi.
- in presenza di minori con disabilità il rapporto deve essere valutato di volta in volta a seconda dei bisogni del minore e concordato con i servizi competenti dell'ASL.

La preparazione e somministrazione degli alimenti è controllata sotto l'aspetto qualitativo e igienico conformemente al D. lgs 193/07 e s.m.e.i., contenente norme generali di igiene dei prodotti alimentari e modalità di verifica dell'osservanza di tali norme.

I pasti nel Micronido sono predisposti sulla base delle tabelle dietetiche autorizzate dall'Azienda Sanitaria competente per territorio. La dieta è curata tenendo conto dell'importanza di una equilibrata alimentazione e del fabbisogno nutrizionale di ogni minore, differenziata per età.

Il servizio deve essere garantito almeno per 47 settimane all'anno di apertura effettiva, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7,30 – 7,45 alle 13,30 – 13,45.

Il Comune, durante il periodo di vigenza della concessione, potrà accedere ed utilizzare i locali dell'asilo nido e quelli adiacenti (Auditorium) per iniziative istituzionali e riunioni, previa comunicazione scritta al concessionario.

Il Comune, in qualunque momento, potrà ispezionare i locali e chiedere al concessionario di adottare tutti quei provvedimenti che il concedente stesso riterrà opportuni per il mantenimento del buon stato manutentivo della struttura, per un migliore servizio agli utenti e per una corretta osservanza degli obblighi contrattuali.

Per l'espletamento del servizio di cui alla presente concessione è richiesto, oltre alla figura del coordinatore, l'impiego di operatori socio-educativi per lo svolgimento delle attività educative, di cura, igiene e somministrazione pasti e di personale ausiliario per l'assistenza alle sale e per le attività di bidelleria, pulizia, lavanderia.

Il personale del concessionario dovrà prestare la propria attività, assicurando lo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento del servizio.

Il concessionario dovrà garantire le seguenti attività e i seguenti servizi:

- Il rispetto del calendario delle attività programmate e l'orario;
- Attività di promozione del servizio (stampa manifesti, materiale informativo...);
- Campagne informative su aperture iscrizioni, sul sistema tariffario in uso ed eventuali modifiche del sistema tariffario;
- Raccolta delle domande d'iscrizione all'asilo nido con relativa documentazione;
- Predisposizione della graduatoria, congiuntamente al competente referente comunale e secondo i criteri indicati dal regolamento comunale vigente;
- La gestione delle iscrizioni e degli inserimenti all'asilo nido in base alle graduatorie formatesi;
- Programmazione e svolgimento delle attività educative;
- Cura e igiene personale del bambino;
- Presenza di personale educativo ed ausiliario necessario, garantendo le sostituzioni in caso d'assenza, nel rispetto della normativa vigente;
- La sorveglianza della regolare entrata ed uscita del pubblico utente;
- Fornitura di tutto il materiale didattico, pedagogico, di consumo e giochi;
- Selezione, formazione, organizzazione del proprio personale;
- Somministrazione e assistenza ai pasti;
- Igiene e pulizia dei locali, ivi compreso tutto il materiale necessario;
- Servizio lavanderia;
- Manutenzione ordinaria dell'immobile, impianti e giardino;
- Gestione e smaltimento dei rifiuti;
- Voltura e gestione con oneri a proprio carico dell'utenza telefonica;
- Pagamento di tutte le utenze e imposte; per quanto attiene le utenze, il concessionario dovrà rimborsare interamente al Comune, tutte le utenze relative al micronido, che rimangono ad esso intestate, a semplice richiesta del responsabile del servizio competente;
- Gestione rapporti con le famiglie e con gli uffici del Comune di Nuraminis;
- Calcolo, fatturazione e riscossione delle tariffe dovute su base mensile in considerazione delle fasce Isee o di altre modalità in base alle indicazioni fornite dal Comune di Nuraminis;
- Invio dello schema riepilogativo degli utenti residenti inseriti al micronido, il tempo di frequenza, la retta applicata e la relativa fascia Isee d'appartenenza, l'integrazione retta a carico del Comune; per i frequentanti residenti in altri Comuni, ogni rapporto economico avverrà direttamente tra ente concessionario e famiglia iscritta al servizio;

- Promozione sul territorio del servizio;
- Gestione dei solleciti di pagamento, dell'insoluto e dell'eventuale dimissione dal servizio in caso di morosità previa comunicazione al Comune di residenza;
- Collegamento con le locali scuole dell'infanzia anche e soprattutto ai fini di un ottimale inserimento/passaggio dal nido alla scuola dell'infanzia;
- Mantenimento dell'immobile in stato di decoro;
- La verifica dello stato di conservazione fisico-funzionale degli immobili, segnalando tempestivamente al concedente gli interventi straordinari necessari ed i correttivi e dispositivi di migioria funzionale e gestionale ritenuti utili;
- Realizzazione di attività e di servizi ulteriori nell'ottica di ottimizzare l'utilizzo della struttura, purché compatibili con la struttura e non interferenti con il servizio di asilo nido;
- Coordinamento pedagogico: il coordinamento pedagogico del servizio deve essere affidato a personale dipendente del concessionario in possesso dei titoli richiesti dalla normativa regionale in materia.

Inoltre sono a carico del concessionario:

- la tenuta di una documentazione aggiornata relativa agli utenti del servizio.
- il pagamento di tutte le utenze e le tasse e imposte, nessuna esclusa, relativa alla concessione del servizio di micronido;
- la fornitura l'integrazione e la eventuale sostituzione degli arredi, dei giochi e della biancheria, comprese eventuali suppellettili o altro; arredi ed attrezzature saranno acquisite dal comune al termine della concessione;
- la fornitura della attrezzature informatiche e telefoniche necessarie all'espletamento del servizio;
- le spese relative all'assicurazione da sottoscrivere per i servizi svolti;
- la stipula per proprio conto dei contratti di manutenzione ordinaria degli impianti, della struttura e del giardino;
- la comunicazione, entro venti giorni dall'atto di affidamento, del nominativo del proprio responsabile per la sicurezza, così come previsto dalla legge 81/2008, e s.m.i., e del nominativo del responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili;
- ogni altra attività necessaria al corretto svolgimento del servizio.

In base alle risultanze del PEF a titolo di compensazione degli obblighi di servizio pubblico è stato previsto di non far pagare al canone al concessionario; tale valore è stato stimato per tutta la durata dell'affidamento in €. 22.000,00, determinati sulla base del prezzo stimato della concessione e consistenti in un mancato introito.

A tale importo, si aggiunge, sempre per l'intera durata della concessione, la somma di €. **42.000,00** a titolo di contributo erogato dall'amministrazione al fine di mantenere l'equilibrio economico finanziario.

Si precisa che la somma del valore per l'utilizzazione dell'immobile adibito a Micronido di proprietà comunale e la compensazione economica pari ad €. 64.000,00, per tutta la durata del rapporto concessorio, è ben al di sotto del limite del 49% previsto dall'art. 165, comma 2, del d. lgs. n. 50/2016.

6. Motivazione economico – finanziaria della scelta

La decisione di affidare il servizio in concessione è quasi obbligata, atteso che il Comune non può gestire direttamente il servizio, per due ordini di motivi:

1. mancanza di spazi assunzionali, stante i vincoli alla spesa per il personale;
2. impossibilità di ripianare, con fondi di bilancio, eventuali perdite di esercizio.

Pure l'istituto dell'appalto rischia di risultare troppo oneroso per gli uffici comunali che, pur con un esiguo numero di dipendenti, dovrebbero curare tutte le fasi di natura amministrativa della gestione, oltre al costo del servizio che sarebbe troppo elevato da sostenere con fondi di bilancio.

La concessione, per converso, garantisce la qualità del servizio; la gestione totale del Micronido, anche amministrativa, resta in capo al concessionario, sul quale, si riversa anche il rischio economico di impresa. La remunerazione per la sua attività, infatti, è data unicamente dagli introiti derivanti dalle rette pagate dagli utenti, il cui numero non è predeterminato né predeterminabile e soggetto ad oscillazioni fisiologiche dovute al basso tasso di natalità e alla possibilità, per i bambini di trenta mesi, di essere ammessi anticipatamente a frequentare la scuola.

Sull'economicità della gestione, non influiscono né il contributo né la compensazione offerta, che è posta a base di gara e sulla quale si dovrà calcolare il ribasso secondo l'offerta economica dei partecipanti.

Pertanto, anche alla luce delle risultanze del PEF, questa forma di gestione risulta essere idonea a garantire efficienza, efficacia ed economicità del servizio.

Il Responsabile di Servizio

Dott.ssa Rosa Damiano¹

¹ Documento firmato digitalmente.